

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

FONTI:

-Direttiva 2003/109/CE recepita in Italia con **D.lvo 8.01.2007 n. 3** (dal 14.02.2007)

-**D.lvo 286/98 art. 9**

-**D.p.r. 394/99 art. 16, 17**

REQUISITI PER OTTENERLA (art. 9 D.lvo 286/98)

1) STRANIERO EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE

in **POSSESSO**, da almeno **5 ANNI**, di un **PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'** (per motivi di lavoro, famiglia, per assistenza minore **NO** non c'è continuità, per motivi religiosi o residenza elettiva) **CON ESCLUSIONE DI ALCUNI TIPI DI PERMESSO**

problema: da quando decorrono i 5 anni?

La norma parla di **POSSESSO**, quindi, si riferisce al momento del rilascio, la direttiva 109/2003 parla di **SOGGIORNO LEGALE QUINQUENNALE**, che inizia al momento della richiesta di permesso di soggiorno

La direttiva comunitaria attuata dal D.lvo 3/2007 ha efficacia prevalente sulla normativa interna nazionale

Dalla data di presentazione della prima domanda di permesso di soggiorno / dal possesso della relativa ricevuta e non dal rilascio del titolo inizia soggiorno regolare (art. 5, co. 9 bis)

ASSENZE DAL TERRITORIO: non interrompono la durata del periodo di 5 anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono **INFERIORI A 6 MESI CONSECUTIVI** e non superano **COMPLESSIVAMENTE 10 MESI NEL QUINQUENNIO**, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi

II) dimostrare di avere un **REDDITO** non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2013 pari ad euro 5.749,90 annui – 442,30 mensili)

n.b.: si tiene conto anche del reddito dei familiari e conviventi non a carico (art 17 Reg.)

le fonti di reddito possono derivare anche dal trattamento pensionistico per invalidità

-le Questure tendono a fare riferimento al CUD (art. 16 dpr 394/99) ma, in mancanza, vanno esibite le buste paga

-reddito che, nel caso di richiesta relativa ai familiari (quelli di cui all'art. 29) deve essere di importo pari ai parametri di cui all'art. 29, co. 3 lett. b)

N.B: se la domanda viene presentata anche a favore del familiare?

La norma non richiede anche per i familiari il possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità

Se non viene accolta ha, comunque, diritto a un permesso per motivi familiari ma deve chiederlo (in occasione della comunicazione dei motivi ostativi)

Problema: alcune Questure rigettavano la domanda in presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato

La norma parla di reddito non di rapporto di lavoro, le questure avevano la tendenza a pretendere il contratto a tempo indeterminato, ma numerose sentenze dei T.A.R. hanno sottolineato che, dato l'attuale stato del mercato del lavoro e nel silenzio della norma la presenza di un ctd non può essere motivo di rigetto della domanda.

Tar Veneto 3213/2006 – Tar Umbria 493/2002

II) DISPONIBILITA' DI UN ALLOGGIO IDONEO (art. 29 parla di certificato idoneità alloggiativa del Comune l'art 9 di comune e asl)

Dalla formulazione dell'art. 9 TU e dell'art. 16 Reg. tale requisito è richiesto quando la domanda viene estesa anche ai familiari. Alcune questure tendono a richiederla anche per il singolo che fa domanda

IV) aver superato il TEST DI ITALIANO (art. 1, co. 22 lett. i) L. 94/2009 - art. 9, co. 2 bis – decreto Ministero Interno 4 giugno 2010- circolare Ministero Interno del 7.12.2010 n. 8539, circolare Ministero Interno 16.11.2010 n. 7589)

Requisito non espressamente previsto dalla direttiva

dal **9 dicembre 2010** gli stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i suoi familiari, deve esibire anche un certificato che certifichi una conoscenza della lingua italiana

domanda inoltrata in via telematica alla Prefettura

convocazione entro 60gg

categorie esenti: vedi scheda (es: INVALIDI, MINORE DI 14 ANNI)

se esito negativo si può ripetere la prova

prova di comprensione orale e scritta, capacità di interazione

-il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può essere chiesto dai titolari di:

1) permesso per motivi di studio o formazione professionale;

2) titolari di permesso per protezione temporanea o motivi umanitari o l'hanno richiesto e sono in attesa di risposta

3) soggiornano per asilo o hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva

Però i precedenti periodi di possesso di tali permessi possono essere utili ai fini del calcolo dei 5 anni richiesti

N.B.: Direttiva n. 51 11.05.2011 – termine di recepimento 20.05.2013

Modifica la direttiva 109/2003 nel senso di estendere l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

Se non verrà recepita avrà, comunque, efficacia diretta, in quanto contiene disposizioni che hanno carattere chiaro, preciso ed incondizionato

4) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (turismo)

5) titolari status giuridico previsto da Convenzione Vienna su relazioni diplomatiche;

6) stranieri pericolosi per **ordine pubblico** o **sicurezza dello Stato** o appartenenti ad una delle categorie di soggetti che possono essere **sottoposti a misure di prevenzione** sospettati di appartenere ad **organizzazioni mafiose**

L'art. 1 della L.1423/56 individua come presupposto imprescindibile della pericolosità sociale **l'abitudine della condotta criminosa (la quale indiscutibilmente presuppone la reiterazione di atti criminali)** e **l'attualità** della pericolosità

La giurisprudenza prevalente che si è formata sul punto ritiene, infatti, che sia possibile dichiarare un soggetto socialmente pericoloso solo in presenza di una pluralità di elementi così concordanti da far ritenere che effettivamente il soggetto si guadagna da vivere in tutto o in parte delinquendo, non essendo pertanto sufficiente un semplice fatto isolato (e magari risalente nel tempo) per evidenziare questa attitudine del soggetto.

7) Condanne anche non definitive per reati di cui al **380 cpp e dall'art. 381 cpp** limitatamente ai delitti non colposi

(n.b.: da valutare la possibilità di ricorrere a istituti quali la riabilitazione / estinzione del reato)

n.b: nel **provvedimento di diniego** bisogna tener conto:

- DURATA DEL SOGGIORNO nel territorio nazionale
- dell'INSERIMENTO SOCIALE, FAMILIARE, LAVORATIVO dello straniero.

Deve quindi essere ADEGUATAMENTE MOTIVATO e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi

non automatismo tra condanna e rigetto

Validità: **A TEMPO INDETERMINATO**

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (la data di scadenza indicata in alcuni permessi è da riferire alla sola validità quale documento identificativo)

In nessun caso la scadenza può comportare la revoca (art. 9, co. 6 Direttiva 109/2003)

Tempi di rilascio: **90 gg** (mai rispettato) – essendo un titolo definitivo il soggetto viene “radiografato” e spesso il ritardo nel rilascio è dovuto al fatto che le Procure / tribunali ritardano nel trasmettere le informazioni sulla situazione penale del soggetto.

La direttiva indica come termine massimo per il rilascio **6 MESI**

Modalità di presentazione (art. 16 dpr 394/99): **kit postale**

COSTI: dal 30.01.2012

200,00 euro + 14,62 marca da bollo + 30,00 da pagare in posta + 27,50 per rilascio titolo di soggiorno in formato elettronico

-i 200 euro NON vengono versati se il titolo è chiesto a favore di MINORI

AGGIORNAMENTO

NON si pagano i 200 EURO

Solo modulo 1, non deve comportare nuova valutazione della sussistenza dei requisiti

È spesso occasione di revoca se, nel frattempo, sono maturate delle condanne.

L'aggiornamento deve essere richiesto per:

a) cambio domicilio;

b) inserimento figlio minore di 14 anni;

c) modifica dati del passaporto ;

d) variazioni dati anagrafici ;

e) aggiornamento delle foto. Questa operazione è necessaria solo qualora il titolo venga utilizzato come documento di identità

REVOCA:

1) Il permesso è stato acquisito fraudolentemente;

2) In caso di espulsione;

3) vengono a mancare condizioni per rilascio di cui all'art. 9, co. 4 (pericolosità sociale, condanne)

4) assenza dal territorio per un periodo consecutivo di 12 MESI

5) in caso di conferimento di un permesso di soggiorno per lungo periodo da parte di un altro stato dell'unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo e, comunque, in caso di assenza dal territorio dello stato per un periodo SUPERIORE A 6 ANNI

nelle ipotesi di cui ai punti 4) e 5) a seguito della revoca è possibile il riacquisto, con le stesse modalità, ma il periodo di possesso del permesso in corso di validità è ridotto a 3 ANNI

se non deve essere espulso gli viene rilasciato un permesso di altro tipo

NON è ammessa la revoca nel caso in cui vengano meno, successivamente al rilascio, gli altri requisiti previsti (reddito e alloggio)

Quello del familiare NON può essere revocato a seguito di SEPARAZIONE LEGALE o SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, a meno che non sia stato acquisito fraudolentemente tramite matrimonio di comodo (Nota Ministero del lavoro – Dip. Pubblica Sicurezza del 27.05.2009)

ESPLUSIONE:

1) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato

2) appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere sottoposte a misure di prevenzione

o

Sospettate di appartenere ad organizzazioni mafiose

o

Per motivi di prevenzione del terrorismo

tutela rafforzata: provvedimento **MOTIVATO**, valutazione discrezionale del Prefetto, non è mai un atto dovuto

rilevano:

- età dell'interessato

- durata del soggiorno

- conseguenze dell'espulsione per interessato e suoi familiari

- esistenza legami sociali e familiari in Italia ed assenza di vincoli nel paese d'origine

Se in considerazione di tali circostanze non è disposta l'espulsione viene rilasciato un diverso permesso di soggiorno (come per revoca)

Il titolare di permesso lungo soggi italiano espulso da altro stato UE può essere autorizzato alla riammissione in Italia se non costituisce pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello stato.

TUTELA GIURISDIZIONALE:

-RICORSO AL TAR ENTRO 60 GG

Se per motivi familiari:

-RICORSO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, del luogo di residenza del ricorrente

Rito sommario, esente da imposta di bollo e registro e tasse

DIRITTI DEL TITOLARE DEL PERMESSO LUNGO SOGGIORNANTI UE:

- 1) fare **INGRESSO** nel territorio nazionale **IN ESENZIONE DI VISTO** e **CIRCOLARE** liberamente sul territorio nazionale, salvo espressi divieti (art. 6, co. 6)

- 2) svolgere ogni **ATTIVITA' LAVORATIVA SUBORDINATA** e **AUTONOMA**, salvo quelle espressamente riservate dalla legge al cittadino o vietate allo straniero

Non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno

- 3) usufruire delle **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE, DI PREVIDENZA SOCIALE**, di quelle relative ad erogazioni in **MATERIA SANITARIA, SCOLASTICA E SOCIALE**, di quelle relative all'**ACCESSO A BENI E SERVIZI** a disposizioni del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di **ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza sul territorio

- 4) partecipare alla vita locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa

IL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO PREVALE SULLA CLAUSOLA DI NAZIONALITA'

la norma comunitaria ha immediato contenuto precettivo su quella interna

Il permesso di soggiorno è valido per il TRANSITO e la CIRCOLAZIONE negli altri Stati dell'Unione Europea solo se in FORMATO ELETTRONICO